

## **DIFFIDA AI GESTORI DI BAR, RISTORANTI, ALBERGHI E ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI**

Spettabile \_\_\_\_\_

ATTO DISSUASIVO E DI DIFFIDA A NON ESIGERE LA CARTA VERDE (GREEN PASS)

Egregi Signori,

riscontro la Vostra richiesta di presentazione/invio del certificato verde Covid-19, che devo tuttavia respingere. È noto che, ai sensi del Regolamento UE 953/2021, il certificato verde è un documento del tutto facoltativo che non può essere utilizzato al fine di discriminare chi non ne sia in possesso. Coloro che abbiano scelto di non utilizzare il certificato verde Covid-19 hanno titolo per godere dei medesimi diritti di chi abbia invece deciso di munirsi del certificato in questione. Pertanto, le disposizioni dei Decreti-legge n. 172/2021, 221/2021 e 1/2022 in materia di certificato verde Covid-19 devono essere lette come riferite a un documento facoltativo che ciascun cittadino può decidere in piena libertà di utilizzare o meno.

In particolare, il considerando 36 del suddetto Regolamento UE 953/2021 prevede il DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE diretta o indiretta per chi sia impossibilitato alla vaccinazione, per chi non rientri nel gruppo di destinatari, per chi non ha ancora avuto l'opportunità di essere vaccinato e per chi HA SCELTO DI NON ESSERE VACCINATO.

Inoltre, come Vi sarà noto, il legislatore europeo ha fatto obbligo agli Stati Membri di rispettare, nell'attuazione delle norme concernenti il certificato verde Covid-19, le disposizioni della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza) che all'art. 3 prevede la volontarietà di tutti i trattamenti in materia di biologia e medicina. L'obbligo di munirsi di un certificato attestante l'avvenuta sottoposizione ad un trattamento sanitario (vaccino) o diagnostico (tampone) costituisce, quindi, violazione della predetta Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, con la conseguenza che la normativa di cui ai Decreti Legge sopracitati è inapplicabile, poiché il diritto dell'Unione Europea prevale su quello nazionale, senza necessità di alcuna dichiarazione giudiziale di tale prevalenza, cd principio del primato del diritto dell'Unione Europea.

I Regolamenti Europei sono Fonti del Diritto gerarchicamente sovraordinate rispetto alle leggi ordinarie e straordinarie dello Stato, direttamente applicabili e vincolanti in tutti i loro elementi (cfr art. 288 TFUE), prevedendo la disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con essi. Per tali motivi, i Decreti-legge sopraindicati devono essere immediatamente disapplicati dal soggetto cui la norma impone la verifica, pena, in difetto, la sua piena e personale responsabilità, con le conseguenze di cui oltre si dirà.

La violazione di queste norme e il persistere in un'eventuale richiesta della certificazione verde è del tutto illegittima e viola i diritti di uguaglianza tra cittadini costituzionalmente garantiti (cfr art. 3 della Costituzione). Tale violazione può configurarsi come ipotesi di reato di:

- a) violenza privata ex art. 610 c.p. comma 1: "*Chiunque con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni*";
- b) atti persecutori ex art. 612 bis c.p. comma 1: "*... è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ...*";

c) estorsione ex art. 629, comma 1 c.p.: “*Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00*”.

Si segnala, inoltre, che l’art. 187 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS stabilisce che “*salvo quanto dispongono gli art. 679 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo*”. Quando il rifiuto di servire un cliente non è legittimo né giustificato, la legge prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 516,00 a 3.098,00 euro (si ricorda che per giustificato motivo si intende, ad esempio, il rifiuto al minore di 16 anni della somministrazione di bevande alcoliche, il rifiuto di ricevere il cliente a ridosso dell’orario di chiusura e simili, ma NON il rifiuto di servizio in virtù di una discriminazione sociale).

Vi invito, pertanto, a riconsiderare la Vostra richiesta rivedendone il contenuto alla luce del Principio di prevalenza vigente nel Diritto, ovvero: - del Regolamento UE 953/2021, - della Costituzione Italiana che sancisce all’art. 32 comma 2 che “*Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*”, e all’art. 16 che sancisce la libertà di circolazione sul territorio nazionale, la quale non può in nessun caso “essere determinata da ragioni politiche”.

Essendo scientificamente dimostrato che il vaccinato può contagiare, essere contagiato, finire in terapia intensiva e anche morire, al pari di chi non è vaccinato, viene meno qualsiasi presupposto di limitazione per motivi sanitari.

I recenti dati dell’Istituto Superiore di Sanità mostrano, anzi, che i contagi siano maggiormente e ampiamente diffusi proprio tra coloro che si sono sottoposti alla vaccinazione.

Un’eventuale persistenza nella Vostra illegittima richiesta di dati sanitari sensibili comporterà la mia richiesta di intervento delle Forze dell’Ordine, le quali hanno il dovere di intervenire qualora un cittadino si senta vittima di un reato ed hanno, altresì, il dovere di verbalizzare quanto esposto dal cittadino, ai fini di verifica del reato da parte dell’Autorità Giudiziaria (un eventuale rifiuto di verbalizzazione configura il reato di omissione di atti d’ufficio ex art. 328 cp).

Distinti saluti.

Luogo e data

Firma